



Approvazione del modello e delle relative istruzioni per l'istanza di computo in diminuzione delle perdite pregresse dai maggiori imponibili nell'ambito dell'attività di accertamento, ai sensi dell'articolo 42, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e conseguenti adempimenti dell'ufficio competente

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

DISPONE

1. Approvazione del modello per l'istanza di computo in diminuzione delle perdite pregresse

- 1.1. È approvato il modello per la presentazione dell'istanza di computo in diminuzione delle perdite pregresse dai maggiori imponibili (di seguito il "Modello"), prevista dall'articolo 42, quarto comma, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (di seguito "d.P.R. n. 600 del 1973"), unitamente alle relative istruzioni.
- 1.2. Il Modello, denominato IPEA, è composto dal frontespizio, contenente l'informativa sul trattamento dei dati personali, i dati relativi all'atto contenente la pretesa fiscale e i dati identificativi del soggetto interessato, e dal quadro US per l'indicazione dei dati rilevanti ai fini del computo in diminuzione delle perdite.
- 1.3. Eventuali aggiornamenti e correzioni alle istruzioni saranno pubblicate nell'apposita sezione del sito internet dell'Agenzia delle entrate.

2. Ambito di applicazione

- 2.1. Fatte salve le previsioni di cui all'articolo 40-*bis* del d.P.R. n. 600 del 1973 e all'articolo 9-*bis* del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 (di seguito "d.lgs. n. 218 del 1997"), il Modello deve essere presentato dal contribuente che intenda avvalersi dell'utilizzo delle perdite pregresse non utilizzate in diminuzione dei maggiori imponibili accertati ai sensi dell'articolo 42 del

d.P.R. n. 600 del 1973 e nel procedimento di accertamento con adesione, ai sensi dell'articolo 7, comma 1-ter, del d.lgs. n. 218 del 1997.

- 2.2. Possono essere richieste in diminuzione dei maggiori imponibili accertati le perdite pregresse non utilizzate alla data di presentazione del Modello.
- 2.3. Per perdite pregresse devono intendersi le perdite maturate anteriormente al periodo di imposta oggetto di rettifica e ancora utilizzabili alla data di chiusura dello stesso ai sensi degli articoli 8 e 84 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito "TUIR").
- 2.4. Delle perdite pregresse di cui al punto 2.3. si considerano utilizzate alla data di presentazione del Modello:
 - i. le perdite scomutate, ai sensi degli articoli 8 e 84 del TUIR, nelle dichiarazioni dei redditi presentate dal contribuente relative ai periodi d'imposta successivi a quello oggetto di rettifica;
 - ii. le perdite rettificate o scomutate dagli uffici a seguito di precedenti atti impositivi.
- 2.5. Le perdite richieste mediante la presentazione del Modello, per la parte effettivamente computata in diminuzione, non sono più nella disponibilità del contribuente.

3. Reperibilità del Modello

- 3.1. Il Modello è reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle entrate in formato elettronico sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.
- 3.2. Il Modello può essere, altresì, prelevato da altri siti internet, a condizione che lo stesso sia conforme, per struttura e sequenza, a quello approvato con il presente provvedimento e rechi l'indirizzo del sito dal quale è stato prelevato, nonché gli estremi del presente provvedimento.
- 3.3. Il Modello può essere riprodotto con stampa monocromatica, realizzata in colore nero, mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e l'intelligibilità del Modello nel tempo.
- 3.4. È consentita la stampa del Modello nel rispetto della conformità grafica al Modello approvato e della sequenza dei dati.

4. Modalità di presentazione del Modello

- 4.1. Il Modello è trasmesso, unitamente alla copia di un documento di identità del firmatario dell'istanza, all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell'Ufficio competente di cui al successivo punto 5.1..

- 4.2. Con successivo Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate saranno stabilite le modalità di trasmissione telematica del Modello.

5. Ufficio competente

- 5.1. L'ufficio competente all'accertamento nei confronti del contribuente ai sensi dell'articolo 31 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'articolo 27, commi 13 e 14, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, pone in essere gli adempimenti conseguenti alla presentazione del Modello e procede al computo in diminuzione delle perdite pregresse ai sensi dell'articolo 42, quarto comma, secondo periodo, del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'articolo 7, comma 1-ter, del d.lgs. n. 218 del 1997.

6. Notifica di avviso di accertamento: termini di presentazione del Modello e conseguenti adempimenti dell'ufficio competente

- 6.1. In caso di notifica al contribuente dell'avviso di accertamento di cui all'articolo 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 si applicano le disposizioni seguenti.
- 6.2. Il Modello deve essere presentato dal contribuente entro il termine per la proposizione del ricorso di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
- 6.3. La presentazione del Modello sospende il predetto termine per l'impugnazione dell'avviso di accertamento per un periodo di sessanta giorni, così come previsto dall'articolo 42, quarto comma, del d.P.R. n. 600 del 1973.
- 6.4. L'ufficio, previo riscontro dell'utilizzabilità delle perdite di cui al punto 2.2, procede, ai sensi dell'articolo 42, quarto comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, al ricalcolo dell'eventuale maggiore imposta dovuta, degli interessi e delle sanzioni correlate, e comunica l'esito al contribuente, entro sessanta giorni dalla presentazione del Modello.
- 6.5. L'esito del ricalcolo non costituisce atto autonomo rispetto all'avviso di accertamento notificato.
- 6.6. La presentazione del Modello non preclude la possibilità di presentare istanza di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del d.lgs. n. 218 del 1997. In tale ipotesi si applicano le disposizioni di cui al punto 7.4 e seguenti; non si applica il periodo di sospensione di sessanta giorni di cui al punto 7.3..

7. Istanza di accertamento con adesione a seguito di notifica di avviso di accertamento: termini di presentazione del Modello e conseguenti adempimenti dell'ufficio competente

- 7.1. In caso di istanza di accertamento con adesione formulata ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del d.lgs. n. 218 del 1997, a seguito di notifica dell'avviso di accertamento di cui all'articolo 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 si applicano le disposizioni seguenti.
- 7.2. Il Modello, finalizzato a ottenere lo scomputo delle perdite nell'atto di accertamento con adesione, deve essere presentato dal contribuente entro il termine per la proposizione del ricorso di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, tenuto conto del periodo di sospensione previsto dall'articolo 6, comma 3, del d.lgs. n. 218 del 1997.
- 7.3. La presentazione del Modello sospende il termine per l'impugnazione dell'avviso di accertamento, così come previsto dall'articolo 42, quarto comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, per un periodo di sessanta giorni ulteriore rispetto al periodo di sospensione previsto dall'articolo 6, comma 3, del d.lgs. n. 218 del 1997.
- 7.4. Tenuto conto dei termini di definizione dell'accertamento con adesione, l'ufficio procede secondo quanto previsto al punto 7.5. e seguenti, senza applicare il termine previsto per la comunicazione dell'esito del ricalcolo di cui all'articolo 42, quarto comma, penultimo periodo, del d.P.R. n. 600 del 1973.
- 7.5. A seguito della presentazione dell'istanza di accertamento con adesione, l'ufficio formula l'invito a comparire di cui all'articolo 6, comma 4, del d.lgs. n. 218 del 1997, al fine di instaurare il contraddittorio con il contribuente.
- 7.6. L'ufficio, previo riscontro dell'utilizzabilità delle perdite di cui al punto 2.2, predispone l'atto di accertamento con adesione contenente i maggiori imponibili al netto delle perdite utilizzabili. L'atto predisposto è sottoscritto dal contribuente e la definizione si perfeziona per effetto del compimento degli adempimenti di cui all'articolo 9 del d.lgs. n. 218 del 1997.
- 7.7. Nel caso di mancato perfezionamento della definizione, l'ufficio che ha emesso l'avviso di accertamento, previo riscontro dell'utilizzabilità delle perdite di cui al punto 2.2, procede comunque, sulla base del Modello presentato, al ricalcolo dell'eventuale maggiore imposta dovuta, degli interessi e delle sanzioni correlate, come previsto, dall'articolo 42, quarto comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, e comunica l'esito al contribuente.
- 7.8. L'esito del ricalcolo non costituisce atto autonomo rispetto all'avviso di accertamento notificato.

8. Procedimento di accertamento con adesione anteriore alla notifica di avviso di accertamento: termini di presentazione del Modello e conseguenti adempimenti dell'ufficio competente

- 8.1. Al procedimento di accertamento con adesione avviato precedentemente alla notifica di un avviso di accertamento ai sensi dell'articolo 5, comma 1, o dell'articolo 6, comma 1, del d.lgs. n. 218 del 1997 si applicano le disposizioni seguenti.
- 8.2. Il Modello, finalizzato a ottenere lo scomputo delle perdite, deve essere presentato dal contribuente nel corso del contraddittorio.
- 8.3. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 6, comma 1, del d.lgs. n. 218 del 1997, l'ufficio formula al contribuente la proposta di accertamento, al fine di instaurare il contraddittorio.
- 8.4. L'ufficio, previo riscontro dell'utilizzabilità delle perdite di cui al punto 2.2, predispone l'atto di accertamento con adesione contenente la determinazione dei maggiori imponibili al netto delle perdite utilizzabili. L'atto così predisposto è sottoscritto dal contribuente e la definizione si perfeziona per effetto del compimento degli adempimenti di cui all'articolo 9 del d.lgs. n. 218 del 1997.
- 8.5. In caso di mancato perfezionamento della definizione, l'ufficio, previo riscontro dell'utilizzabilità delle perdite di cui al punto 2.2, emette l'avviso di accertamento, computando comunque in diminuzione dai maggiori imponibili le perdite oggetto del Modello presentato e procedendo al calcolo dell'eventuale maggiore imposta dovuta, degli interessi e delle sanzioni correlate.

9. Riduzione dell'importo delle perdite utilizzate e adempimenti dell'ufficio competente

- 9.1. A seguito dello scomputo delle perdite pregresse effettuato dall'ufficio di cui al punto 5.1., l'amministrazione finanziaria provvede a ridurre l'importo delle perdite riportabili ai sensi degli articoli 8 e 84 del TUIR nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata, ai sensi dell'articolo 36-bis, comma 3-bis, del d.P.R. n. 600 del 1973.
- 9.2. L'ufficio competente alle attività di cui al punto precedente è quello individuato al punto 5.1.

10. Comunicazioni dell'ufficio competente

- 10.1. Le comunicazioni dell'ufficio conseguenti alla presentazione del Modello, nei confronti dei soggetti che, in attuazione dei commi 6 e 7 dell'articolo 16 del decreto legge del 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge del 28 gennaio 2009, n. 2, si siano dotati dell'indirizzo di posta

elettronica certificata, possono essere effettuate a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC).

Motivazione

L'articolo 25 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158 ha introdotto l'articolo 42, quarto comma, del d.P.R. n. 600 del 1973 e l'articolo 7, comma 1-ter, del d.lgs. n. 218 del 1997, ove sono disciplinate le modalità e i termini di computo in diminuzione delle perdite nell'ambito del procedimento di accertamento ordinario e per adesione.

In tale ambito, si prevede che le perdite "pregresse" possano essere scomutate dal maggior imponibile accertato solo a seguito di apposita istanza presentata dal contribuente.

Il presente provvedimento, emanato in attuazione dell'articolo 25, comma 4, del d.lgs. n. 158 del 2015, individua l'ambito di applicazione, i contenuti, le modalità e i termini di presentazione dell'istanza di computo in diminuzione delle perdite da parte del contribuente ed approva il relativo Modello da trasmettere all'Agenzia delle entrate.

Inoltre, sono indicati gli adempimenti che l'ufficio competente è tenuto a effettuare a seguito della presentazione dell'istanza, finalizzate al computo in diminuzione delle perdite dai maggiori imponibili accertati oppure definiti, in relazione alle diverse fasi del procedimento di accertamento, ordinario e con adesione, nonché alla conseguente riduzione, nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata, delle perdite scomutate, *ex* articolo 36-bis, comma 3-bis, del d.P.R. n. 600 del 1973.

Riferimenti normativi

Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate:

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001.

Disciplina normativa di riferimento

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600: disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218: disposizioni in materia di accertamento con adesione e conciliazione giudiziale;

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni: approvazione del Testo unico delle imposte sui redditi;

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196: codice in materia di protezione dei dati personali;

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni: regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto;

Decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2: misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale;

Decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158 (articolo 25): Revisione del sistema sanzionatorio, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, della legge 11 marzo 2014, n. 23.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 08/04/2016

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Rossella Orlandi

MODELLO PER L'ISTANZA DI COMPUTO IN DIMINUZIONE DELLE PERDITE DAI MAGGIORI IMPONIBILI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO

Art. 42, comma 4, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e art. 7, comma 1-ter, del d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218
introdotti dall'articolo 25 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158

Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 d.lgs. n.196/2003)

Con questa informativa l'Agenzia delle Entrate spiega come utilizza i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti al cittadino. Infatti, il d.lgs. n. 196/2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali

Finalità del trattamento

I dati da Lei forniti con questo modello verranno trattati esclusivamente dall'Agenzia delle Entrate al fine di verificare la sussistenza delle condizioni per fruire dello scomputo delle perdite dai maggiori imponibili derivanti dall'attività di accertamento.

Conferimento dei dati

I dati richiesti nel modello per l'istanza prevista dall'articolo 42, comma 4, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dall'art. 7, comma 1-ter, del d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218, devono essere forniti obbligatoriamente per poter fruire dello scomputo delle perdite.

L'indicazione di dati non veritieri può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali. L'indicazione del numero di telefono, di cellulare e l'indirizzo di posta elettronica è facoltativa e consente all'Agenzia delle Entrate di contattare il soggetto istante per eventuali richieste di chiarimenti in ordine ai dati esposti nel Modello oltre a fornire gratuitamente informazioni ed aggiornamenti di scadenza, novità, adempimenti e servizi offerti.

Modalità del trattamento

I dati acquisiti attraverso il modello per l'istanza di computo in diminuzione delle perdite verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire, anche mediante verifiche con altri dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate o di altri soggetti, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali.

Titolare del trattamento

L'Agenzia delle Entrate secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 196/2003, assume la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando i dati entrano nella sua disponibilità e sotto il suo diretto controllo.

Responsabili del trattamento

Il titolare del trattamento può avvalersi di soggetti nominati "responsabili". In particolare, l'Agenzia delle Entrate si avvale, come responsabile esterno del trattamento dei dati, della So.ge.i. S.p.a., partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria. Presso l'Agenzia delle Entrate è disponibile l'elenco dei responsabili.

Diritti dell'interessato

L'interessato (art. 7 del d.lgs. n. 196 del 2003) può accedere ai propri dati personali, presso il titolare o i responsabili del trattamento, per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge. Tali diritti possono essere esercitati con richiesta rivolta a:
Agenzia delle Entrate, Via Cristoforo Colombo 426 c/d – 00145, Roma.

Consenso

L'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare i loro dati personali.

La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.

MODELLO PER L'ISTANZA DI COMPUTO IN DIMINUZIONE DELLE PERDITE DAI MAGGIORI IMPONIBILI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO

Art. 42, comma 4, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e art. 7, comma 1-ter, del d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218
introdotti dall'articolo 25 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158

**DATI DELL'AVVISO
DI ACCERTAMENTO,
DELL'INVITO AL
CONTRADDITTORIO
O DEL PROCESSO
VERBALE
DI COSTATAZIONE**

N. avviso di accertamento/invito a comparire	Data consegna verbale giorno mese anno	Tipo atto
--	---	-----------

**DATI
DEL SOGGETTO
ISTANTE**

Codice fiscale		
Cognome o denominazione o ragione sociale		Nome
		Sesso (barrare la relativa casella) <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F
Data di nascita	Comune (o Stato estero) di nascita	Provincia (sigla)
giorno mese anno		
Telefono o cellulare		
prefisso numero		

**DATI RELATIVI AL
RAPPRESENTANTE
FIRMATARIO DELLA
ISTANZA**

Codice fiscale firmatario	Codice carica	Codice fiscale dell'eventuale società rappresentante
Cognome	Nome	Sesso (barrare la relativa casella) <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F
Data di nascita	Comune (o Stato estero) di nascita	Provincia (sigla)
giorno mese anno		
Codice Stato estero	Stato federato, provincia, contea	Località di residenza
Indirizzo estero		

FIRMA

N. moduli quadro US	FIRMA	
---------------------	-------	--

MODELLO PER L'ISTANZA DI COMPUTO IN DIMINUZIONE DELLE PERDITE DAI MAGGIORI IMPONIBILI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO

Art. 42, comma 4, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e art. 7, comma 1-ter, del d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218 introdotti dall'articolo 25 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

PREMESSA

L'articolo 25 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158, emanato in attuazione dell'articolo 8, comma 1, della legge 11 marzo 2014, n. 23, ha introdotto l'articolo 42, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (di seguito "d.P.R. n. 600/1973") e l'articolo 7, comma 1-ter, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 (di seguito "d.lgs. n. 218/1997"), ove sono disciplinate le modalità e i termini di computo in diminuzione delle perdite nell'ambito del procedimento di accertamento ordinario e per adesione.

Per i soggetti aderenti al consolidato nazionale, restano applicabili le previsioni dell'articolo 40-bis del d.P.R. n. 600/1973 e dell'articolo 9-bis del d.lgs. n. 218/1997.

La disposizione di cui all'articolo 42, quarto comma, del d.P.R. n. 600/1973 prevede che le perdite "di periodo" siano 'automaticamente' computate in diminuzione dall'ufficio accertatore, mentre le perdite "pregresse" possano essere scomputate dal maggior imponibile accertato solo a seguito della richiesta del contribuente. A tal fine il contribuente è tenuto a presentare apposita istanza di computo in diminuzione delle perdite pregresse dai maggiori imponibili (di seguito il "Modello"). Con tale istanza possono essere richieste in diminuzione dei maggiori imponibili accertati le perdite pregresse non utilizzate alla data di presentazione del Modello, fino a concorrenza del loro importo. Per perdite pregresse devono intendersi le perdite maturate anteriormente al periodo di imposta oggetto di rettifica e ancora utilizzabili alla data di chiusura dello stesso ai sensi degli articoli 8 e 84 del TUIR.

L'Ufficio competente al computo in diminuzione delle perdite richieste è l'ufficio competente all'emissione dell'avviso di accertamento. Il contribuente presenta il Modello entro il termine di proposizione del ricorso. In tale caso il termine per l'impugnazione dell'atto è sospeso per un periodo di sessanta giorni. L'ufficio procede al ricalcolo dell'eventuale maggiore imposta dovuta, degli interessi e delle sanzioni correlate, e comunica l'esito al contribuente, entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza.

L'articolo 25 del decreto legislativo n. 158/2015 ha introdotto all'articolo 7 del d.lgs. n. 218/1997 il comma 1-ter, che prevede la facoltà del contribuente, anche nel procedimento di accertamento per adesione, di chiedere che siano computate in diminuzione dai maggiori imponibili le perdite non utilizzate, di cui al quarto comma dell'articolo 42 del d.P.R. n. 600/1973, fino a concorrenza del loro importo.

Infine, l'articolo 25 del decreto legislativo n. 158/2015 ha introdotto nell'articolo 36-bis del d.P.R. n. 600/1973, il comma 3-bis, ove si prevede tra l'altro che, a seguito del computo in diminuzione delle perdite utilizzabili, richieste con il presente Modello, l'amministrazione finanziaria provvede a ridurre, nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata, l'importo delle perdite riportabili ai sensi degli articoli 8 e 84 del TUIR.

Pertanto, il presente Modello può essere presentato nelle seguenti ipotesi:

- notifica di avviso di accertamento di cui all'articolo 42 del d.P.R. n. 600/1973;
- istanza di accertamento con adesione di cui al comma 2 dell'articolo 6 del d.lgs. n. 218/1997, a seguito di notifica di avviso di accertamento;
- procedimento di accertamento con adesione avviato su istanza del contribuente ovvero su invito dell'ufficio competente, anteriormente alla notifica dell'avviso di accertamento (articoli 6, comma 1, e 5, comma 1, del d.lgs. n. 218/1997).

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

Il Modello è presentato entro i seguenti termini:

- termine per la proposizione del ricorso, nell'ipotesi di notifica di accertamento di cui all'articolo 42 del d.P.R. n. 600/1973. Si precisa che in caso di istanza di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del d.lgs. n. 218/1997, il contribuente può presentare il Modello anche successivamente alla presentazione dell'istanza di adesione ma, comunque, non oltre il termine per la proposizione del ricorso, tenuto conto anche del periodo di sospensione previsto dal comma 3 del citato articolo 6;
- nel corso del contraddittorio instaurato con l'ufficio, nell'ipotesi di accertamento con adesione ai sensi degli articoli 5, comma 1, e 6, comma 1, del d.lgs. n. 218/1997.

Il Modello è trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell'Ufficio competente all'emissione dell'avviso di accertamento, unitamente alla copia di un documento di identità del firmatario dell'istanza.

REPERIBILITÀ DEL MODELLO

Il presente modello, unitamente alle relative istruzioni, è disponibile in formato elettronico nel sito internet www.agenziaentrate.gov.it dal quale può essere prelevato gratuitamente. Il modello può essere prelevato anche da altri siti internet, a condizione che sia conforme per struttura e sequenza a quello approvato e rechi l'indirizzo del sito dal quale è stato prelevato nonché gli estremi del relativo provvedimento di approvazione.

È consentita la riproduzione con stampa monocromatica realizzata in colore nero mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti, che comunque garantiscano la chiarezza e la leggibilità del modello stesso nel tempo.

COMPILAZIONE DEL MODELLO

Il presente modello è costituito da:

- il frontespizio, composto da due facciate: la prima contenente l'informativa relativa al trattamento dei dati personali e la seconda dove sono richiesti i dati relativi all'atto contenente la pretesa fiscale, i dati anagrafici del soggetto istante e del rappresentante e la firma;
- il quadro US, per l'indicazione delle perdite che si intende utilizzare in diminuzione dai maggiori imponibili derivanti dall'attività di accertamento.

Dati dell'avviso di accertamento o dell'invito al contraddittorio o del processo verbale di constatazione

Nel presente riquadro va indicato, negli appositi campi, il numero dell'avviso di accertamento, ovvero dell'invito a comparire, oppure la data di consegna del verbale di constatazione.

Nel campo **"Tipo atto"**, va indicato uno dei seguenti codici a seconda dell'ipotesi per la quale si sta chiedendo l'utilizzo delle perdite:

- 1 - notifica di avviso di accertamento (articolo 42 del d.P.R. n. 600/1973);
- 2 - istanza di accertamento con adesione a seguito di notifica di avviso di accertamento, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del d.lgs. n. 218/1997;
- 3 - procedimento di accertamento con adesione anteriore alla notifica dell'avviso di accertamento avviato su istanza del contribuente, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del d.lgs. n. 218/1997;
- 4 - procedimento di accertamento con adesione anteriore alla notifica dell'avviso di accertamento, avviato su invito dell'ufficio competente, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del d.lgs. n. 218/1997.

Dati del soggetto istante

Nel presente riquadro va indicato il codice fiscale nonché la denominazione, ragione sociale o nome e cognome del soggetto che presenta il Modello. Se l'istante è una persona fisica deve essere indicato, il sesso, la data di nascita, il Comune di nascita e la sigla della provincia. In caso di nascita all'estero, nello spazio riservato all'indicazione del Comune va riportato solo lo Stato estero di nascita. Si evidenzia che l'indicazione del numero di telefono e l'indirizzo di posta elettronica non è obbligatoria. Indicando il numero di telefono e l'indirizzo di posta elettronica, il soggetto istante potrà essere contattato dall'Agenzia delle Entrate per eventuali richieste di chiarimenti in ordine ai dati esposti nel Modello.

Dati relativi al rappresentante firmatario dell'istanza

Il riquadro deve contenere i dati relativi all'eventuale rappresentante legale del soggetto che sottoscrive il presente modello.

Per quanto riguarda il codice carica, lo stesso deve essere desunto dalla relativa tabella presente nelle istruzioni per la compilazione dei modelli di dichiarazione annuale, disponibili alla data di presentazione dell'Istanza e pubblicati sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

Nello spazio riservato all'indicazione della residenza i campi devono essere compilati esclusivamente da coloro che risiedono all'estero.

In caso di più rappresentanti, nel frontespizio vanno comunque indicati i dati di un solo soggetto.

Se la comunicazione è presentata da una società per conto del contribuente, va compilato anche il campo **"Codice fiscale dell'eventuale società rappresentante"** e va indicato il codice carica corrispondente al rapporto tra la società che presenta la comunicazione e il contribuente (per esempio, la società che presenta la comunicazione in qualità di rappresentante legale del contribuente indica il codice carica 1).

Firma

La firma va apposta nell'apposito riquadro, in forma leggibile, da parte del soggetto istante o del suo rappresentante legale o da uno degli altri soggetti indicati nella Tabella **"Codice di carica"**.

Nell'apposito campo va indicato il numero di moduli compilati con riferimento al quadro US.

QUADRO US Perdite da computare in diminuzione dai maggiori imponibili

Il quadro US si compone di quattro sezioni, riguardanti:

- la prima, l'indicazione del periodo d'imposta e dell'importo delle maggiori perdite emerse a seguito dell'eventuale presentazione dell'istanza di rimborso da Irap;
- la seconda, l'indicazione delle perdite pregresse che residuano alla fine del periodo d'imposta oggetto di rettifica;
- la terza, l'indicazione delle perdite non più disponibili alla data di presentazione del Modello e quindi non utilizzabili in diminuzione dai maggiori imponibili;
- la quarta, l'indicazione delle perdite disponibili di cui si chiede l'utilizzo in diminuzione dai maggiori imponibili.

Sezione I - Periodo d'imposta e istanza rimborso da Irap

Nel **rigo US1**, nei **campi 1 e 2**, va indicata la data di inizio e fine del periodo d'imposta oggetto di rettifica ovvero suscettibile di accertamento ovvero interessato dalle violazioni constatate nel processo verbale.

Qualora i periodi d'imposta interessati dall'istanza siano più di uno occorre compilare più moduli, uno per ciascun periodo d'imposta, avendo cura di numerare progressivamente la casella "Mod. n." posta in alto a destra del presente quadro. Per ogni modulo vanno compilate tutte le sezioni, compresa la sezione IV.

Nel **campo 3 "Istanza rimborso da Irap"**, va indicata l'eventuale maggiore perdita complessiva derivante dall'avvenuta presentazione del modello (o dei modelli) per l'istanza di rimborso:

- ai sensi dell'articolo 6 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 28 gennaio 2009, approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 4 giugno 2009;
- ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 17 dicembre 2012.

Detta maggiore perdita va riportata nel presente campo a prescindere dall'eventuale utilizzo, anche ai fini della richiesta di rimborso della maggiore imposta sui redditi versata, avvenuto nei periodi d'imposta successivi a quello di realizzo.

Sezione II - Situazione perdite pregresse

La presente sezione accoglie l'indicazione delle perdite pregresse, che residuano alla fine del periodo d'imposta di cui ai campi 1 e 2 del rigo US1.

Pertanto, nel **rigo US2** vanno indicate le perdite residue riportabili, distinte per natura.

In particolare, vanno indicate:

- nel **campo 1**, le perdite utilizzabili in misura limitata, ai sensi dell'art. 84, comma 1, del TUIR;
- nel **campo 2**, le perdite utilizzabili in misura piena, ai sensi dell'art. 8, comma 3, ultimo periodo e dell'art. 84, comma 2, del TUIR;
- nei **campi da 3 a 7**, le perdite soggette a scadenza, distinte per periodo di realizzo, quali ad esempio le perdite di cui all'art. 84 del TUIR maturate nei periodi d'imposta anteriori al quinto periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 6 luglio 2011 (per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, trattasi delle perdite maturate negli anni d'imposta 2004 e 2005), le perdite di cui all'art. 8, comma 3, primo e secondo periodo, del TUIR, le perdite di cui all'art. 101, comma 6, del TUIR.

Si fa presente che nella compilazione del presente rigo occorre tenere conto anche di eventuali dichiarazioni integrative presentate dal contribuente, nonché delle risultanze dell'attività di controllo della dichiarazione effettuata dall'Amministrazione finanziaria ai sensi dell'art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973. Inoltre, le maggiori perdite conseguite a seguito della presentazione dell'istanza di rimborso da Irap, evidenziate nel campo 3 del rigo US1, vanno distribuite nel presente rigo a seconda della loro natura.

Sezione III - Perdite non disponibili

Nella presente sezione vanno indicate le perdite pregresse, di cui al rigo US2, non più disponibili alla data di presentazione del Modello, in quanto utilizzate a vario titolo nei periodi d'imposta successivi a quello di cui al rigo US1.

In particolare, vanno indicate, distintamente per natura:

- nel **rigo US3**, le perdite scomutate nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi a quello di cui al rigo US1;
- nel **rigo US4**, le perdite rettifiche in diminuzione o scomutate dagli uffici a seguito di precedenti atti impositivi.

Sezione IV - Perdite disponibili di cui si chiede l'utilizzo in diminuzione dai maggiori imponibili

Nel **rigo US5** vanno indicate le perdite disponibili, pari alla differenza tra le perdite di cui al rigo US2 e quelle evidenziate nei rigi da US3 a US4, distintamente per natura.

Nel **rigo US6**, **campi** da **1** a **7**, devono essere riportate, distintamente per natura, le perdite evidenziate nel rigo precedente di cui si chiede l'utilizzo in diminuzione dai maggiori imponibili. Non ci sono criteri di priorità nella scelta tra le perdite di diversa natura, di cui si chiede l'utilizzo.

Nel **campo 8** del **rigo US6** va indicata la somma delle perdite di cui si chiede l'utilizzo, evidenziate nei campi da 1 a 7.